

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - Edilizia e Territorio n.37



## RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	27/09/10 P. 3	Così l'esonero dagli appalti		1
--------------------------------------	---------------	------------------------------	--	---

## PIANO CASA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	27/09/10 P. 4-5	Demolizioni, i pionieri di Sassari e Verona	Alessandro Arona	3
--------------------------------------	-----------------	---	------------------	---

## EFFICIENZA ENERGETICA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	27/09/10 P. 8	Il nuovo 55% ai rivestimenti	Giuseppe Latour	5
--------------------------------------	---------------	------------------------------	-----------------	---

## AUTORIZZAZIONE IMPIANTI CON FONTI RINNOVABILI

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	27/09/10 P. 8	Le Linee guida sono ufficiali	Flavia Landolfi	6
--------------------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	---

## SICUREZZA NEL CANTIERE

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	27/09/10 P. 16	Ispezioni al Sud, in nero la metà degli irregolari		7
--------------------------------------	----------------	--	--	---

## CODICE APPALTI

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	27/09/10 P. 16	Miniriforma degli appalti nel Ddl semplificazione		8
--------------------------------------	----------------	---	--	---

## CONCORSI DI ARCHITETTURA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	27/09/10 P. 1-6	PROGETTI E CONCORSI-Architetti vs Difesa sul maxi-concorso alla Cecchignola	Mauro Salerno	9
--------------------------------------	-----------------	---	---------------	---

## SCIA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	27/09/10 P. 6-8	NORME E DOCUMENTI-Scia, il Ministero ribadisce l'applicazione all'edilizia Ma restano i dubbi sull'utilità	Marcello Clarich	11
--------------------------------------	-----------------	--	------------------	----

## PONTEGGI

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	27/09/10 P. 9-12	NORME E DOCUMENTI-Autorizzazioni per i ponteggi valide 10 anni dal rilascio Le vecchie fino a maggio 2018	Antonio Carra, Daniele Verdesca	14
--------------------------------------	------------------	---	------------------------------------	----

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	27/09/10 P. 17-18	NORME E DOCUMENTI-Manutenzione senza Dia, l'Emilia R. ammette solo opere prive di effetti strutturali	Gaetano Manfredi	18
--------------------------------------	----------------------	---	------------------	----

# Così l'esonero dagli appalti

## «Articolo 3-bis

### Interpretazione autentica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 a edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

## Il contributo statale diventa un indennizzo Tutti gli immobili dei privati in affidamento senza gara La mappa del centro storico

DI F. CALSOLARO E V. UVA

**N**iente obbligo di gara per tutta la ricostruzione privata dell'Aquila. Agli immobili privati, infatti, anche se finanziati al 100% dallo Stato non si applicherà il codice degli appalti.

Quello che per gli aquilani era un "chiarimento" a lungo invocato e atteso, si è materializzato con una norma di interpretazione autentica (e dunque retroattiva) del decreto terremoto infilata nel veicolo legislativo più imminente: il decreto sui trasporti che deve essere convertito in legge entro il 5 ottobre.

La norma mette nero su bianco che i contributi statali a fondo perduto erogati sia per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di immobili principali, condomini e seconde case devono essere classificati come indennizzo "a titolo di ristoro" per i danni del terremoto e non come finanziamento pubblico (si veda il testo qui in alto). E per questo sono automaticamente fuori dal codice degli appalti.

L'emendamento approvato il 22 settembre viene dal Governo. In particolare, come ha ricordato anche il commissario Chiodi, è stato **Gianni Letta** a

spendersi per la messa a punto e l'approvazione.

Nella relazione tecnica che l'accompagna si spiega perché le somme devono essere esonerate dalle gare nonostante si spendano i fondi dei contribuenti. Da un lato, perché le norme comunitarie e quindi anche il codice appalti riguardano di fatto sempre e soltanto opere pubbliche e quindi - si sostiene - anche quando ci sono i privati si tratta comunque «di eseguire i lavori nell'ambito di una funzione pubblica o di supplire alla stessa». Dall'altro lato la relazione ricorda una decisione della Commissione europea del 2003, la n. 2048 che ha escluso gli aiuti conseguenti a terremoti dall'elenco degli aiuti di Stato riconoscendo così una natura di "indennizzo" e non di contributo.

Soddisfatto il dimissionario vicecommissario alla ricostruzione, il sindaco dell'Aquila, **Massimo Ciantele**: «Si apre la possibilità che i cittadini, scegliendo progettisti e imprese, possano andare al più presto a eseguire i lavori di ristrutturazione». Che però qualche paletto in più continua a chiederlo: «È chiaro che, al fine di tutelare i cittadini e assicurare nel contempo la massima trasparenza e onde evitare quanto si è in parte verificato per la riparazione delle abitazioni in categoria B

e C, ripropongo l'assoluta necessità di predisporre una white list delle imprese e dei progettisti».

Niente white list per **Roberta Gargano**, rappresentante del Coordinamento proprietari immobili del centro storico: «Rappresenterebbero una corsia preferenziale rischiando di aprire la strada a una serie di ricorsi e generando ulteriori ritardi». Gargano aggiunge che adesso «struttureremo consorzi in corrispondenza agli aggregati presentati, in modo che appena il Comune li approva possiamo subito costituire il consorzio e dare immediatamente gli incarichi ai progettisti». Anche i consorzi chiedono comunque «qualifiche e requisiti per le imprese, e anche tetti a incarichi e appalti».

### IL CENTRO STORICO

Sciolto il nodo appalti, anche il faticoso processo di ricostruzione del centro storico subirà, finalmente, un'accelerata.

«Entro il mese, o al massimo i primi di ottobre, pubblicheremo anche l'avviso per l'ambito A, il centro storico in senso stretto - spiega **Vittorio Fabrizi**, direttore del settore Ripianificazione urbanistica - con allegata la cartografia con l'individuazione degli aggregati, quelli già proposti, la quasi totalità, e quelli rimasti fuori, che stimo non

Anche alcuni  
proprietari  
chiedono  
qualifiche  
e requisiti



di ricostruzione del centro storico subirà, finalmente, un'accelerata.

«Entro il mese, o al massimo i primi di ottobre, pubblicheremo anche l'avviso per l'ambito A, il centro storico in senso stretto – spiega **Vittorio Fabrizi**, direttore del settore Ripianificazione urbanistica – con allegata la cartografia con l'individuazione degli aggregati, quelli già proposti, la quasi totalità, e quelli rimasti fuori, che stimo non siano più del 10%, che individueremo noi con criteri convenzionali, tipo delimitazione strade e vie, su cui i proprietari potranno fare proposte di intervento».

E scaduto il 20 settembre, infatti, il termine per presentare proposte di aggregato per i propri immobili su tutto il territorio comunale. «Il Comune ha creato il meccanismo della proposta di aggregato su iniziativa privata, da esaminare, dovendo così individuare solo gli aggregati non oggetto di proposte. Sono arrivate circa 1.600 proposte, l'80% dentro il centro storico. Contiamo di concludere in breve l'esame e le approvazioni. Intanto ci sono già diverse approvazioni fuori centro storico, mentre dentro stiamo esaminando le proposte di intervento e poi approveremo i relativi aggregati».

Per il centro storico, infatti, l'iter per gli aggregati prevede anche la presentazione di proposte di intervento (decreto commissariale n. 3, articolo 6). I proprietari dovranno poi costituirsi in consorzi entro 30 giorni dalla pubblicazione. Fabrizi stima che i primi interventi di ricostruzione pesante in centro storico partiranno la prossima primavera: «Prevedendo che la pubblicazione degli aggregati termini a ottobre, poi ci sono 30 giorni per costituire i consorzi, qualche mese per presentare i progetti, infine un paio di mesi per l'approvazione». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggio nei pochi casi in cui il bonus di cubatura ha funzionato: villette, palazzine e alberghi abbattuti e ricostruiti in aree urbane centrali

# Demolizioni, i pionieri di Sassari e Verona

*I sardi di Ingeman: «Ottima opportunità, manodopera triplicata» – Il Comune: «Tutto in deroga, si rischia»*

PAGINE DI ALESSANDRO ARONA

**G**li interventi di demolizione e ricostruzione attivati grazie al piano casa sono pochissimi, non c'è dubbio. Solo 296 domande nei 63 principali capoluoghi di provincia, una media di 4,7 domande a città. Eppure i casi di Sassari, 71 operazioni, Oristano, 34 e Verona, 30, seppure isolati, sembrano dimostrare che fare "sostituzione edilizia" non è impossibile.

Non si tratta, è vero, neppure in queste tre città "da record", di quegli ambiziosi interventi di riqualificazione delle periferie di cui si era vagheggiato nella fase di avvio del piano casa. Ma neppure di interventi insignificanti.

Siamo andati a cercarli, e abbiamo scoperto che ci sono demolizioni e ricostruzioni anche di palazzine pluripiano e di alberghi da quattro piani e 50 camere, che rinasceranno in aree centrali con tecnologie e prestazioni energetiche moderne. E che ci sono piccoli imprenditori che a questo business ci credono, e stanno triplicando la manodopera per star dietro ai cantieri.

Comunque è chiaro, queste poche operazioni interessanti (si vedano le foto a fianco e più avanti nell'articolo) sono eccezioni delle eccezioni, perché anche a Sassari, Oristano e Verona la maggior parte delle domande di demolizione e ricostruzione sono per villette uni o bifamiliari o per case in zone agricole. Ma è anche vero che a volte le mosche bianche si trasformano in pionieri (tempi stretti del piano casa permettendo).

## L'INCHIESTA SOLE 24 ORE

Gli interessanti numeri sul piano casa – le domande presentate in 63 (su 103) capoluoghi di provincia – emergono dall'inchiesta condotta nelle settimane scorse dal Sole 24 Ore del Lunedì (si veda l'edizione del 13 settembre, pagina 3). Il quadro generale è abbastanza desolante (si veda il tabellone qui a fianco): in tutto 2.258 domande di ampliamento, una media di 36 per capoluogo, interventi che comprendono la copertura di una veranda o l'abitabilità di un sottotetto, con città come Milano ferme a 40 domande, Bologna 15, Brescia 30, Varese 10, Napoli 15, Roma 116, Bari 5, addirittura una a Mantova, Lodi, Novara.

Per la sostituzione edilizia il quadro è ancora peggiore (parliamo di demolizione e ricostruzione sullo stesso sito, perché le "delocalizzazioni" incentivate sono eccezioni, previste solo in alcune leggi, e non risulta che abbiano avuto alcun successo). In totale l'inchiesta del Sole 24 Ore rileva 296 domande nei 63 capoluoghi, una media di 4,7 domande per città (anche qui sono compresi pure i mini-interventi, come la D&R di depositi attrezzi in aree agricole). In 41 città (due terzi del campione) le domande di sostituzione sono state zero, una o due.

Ma qui la cosa interessante è capire perché invece in 5-6 città i dati sono diversi. Si tratta comunque di centri dove anche gli ampliamenti sono molto più della media, e dunque il piano casa ha funzionato abbastanza.

A Sassari 71 D&R e 167 ampliamenti; a

Verona 30 D&R e 290 ampliamenti, a Vicenza 19 e 110; a Oristano 34 e 131; a Padova 15 e 277; a Cagliari circa 30 e 100. Non è probabile un caso che siano tutte città del Veneto e della Sardegna.

## IL CASO SASSARI

«A Sassari – spiega il direttore dello Sportello unico edilizia del Comune, Giovanni Agatau – sono state molte le domande di demolizione e ricostruzione, anche perché nella legge sarda non ci sono limiti volumetrici e di zone urbanistiche». «La maggior parte, tuttavia – aggiunge – sono fabbricati rurali: Sassari è il secondo comune in Italia per aree agricole, e ci sono molte abitazioni, oltreché naturalmente fabbricati rurali (depositi, fienili, ecc...). Su questi edifici, soprattutto i secondi, sono la maggior parte delle sostituzioni edilizie». «Comunque – spiega Agatau – circa 20-25 D&R sono interventi in città, in zona B, promossi da imprese. Si tratta di palazzine da due-tre piani, vecchie di decine di anni, in genere abitate. Le imprese che propongono l'intervento sono proprietarie della palazzina, ritengo che l'abbiano acquistata dai proprietari precedenti».


«Aumenta l'indice fondiario – spiega Agatau – è chiaro che gli standard urbanisti-

ci non vengono rispettati, salvo l'obbligo di fare i parcheggi perché l'abbiamo stabilito in una circolare». «Un bilancio? Questi interventi danno una spinta all'edilizia, sì, ma certo derogare alle norme edilizio-urbanistiche è un rischio, non possiamo dire di no, si perde il controllo dei processi edilizi».


## L'IMPRENDITORE SARDO

Uno dei principali protagonisti delle sostituzioni edilizie a Sassari è l'ingegner Giovanni Manconi, titolare dell'impresa di costruzione locale Ingeman Srl. «Abbiamo presentato dieci interventi di demolizione e ricostruzione – racconta Manconi – di cui due già assentiti (foto sopra, ndr) e otto in itinere». «Nel primo caso – prosegue – i lavori sono già partiti. Si tratta di una palazzina di due






PRIMA



DOPO

■ Qui a fianco due operazioni di demolizione e ricostruzione in corso a **Sassari** da parte dell'impresa locale **Ingeman Srl** (Ingegnere Giovanni Manconi). Sopra un vecchio albergo da 45 stanze che verrà sopraelevato e arriverà a 60 camere. Sotto una palazzina a due piani da sei alloggi che arriverà a ospitare 18 alloggi di taglio più piccolo. Nel primo caso il gestore dell'albergo ha affidato il lavoro in appalto alla Ingeman, mentre nel secondo l'impresa di costruzione ha acquistato la palazzina, non abitata, dai proprietari.



PRIMA



DOPO

piani, con sei alloggi, tutta abbandonata. Era impossibile fare interventi di ristrutturazione, o almeno molto costoso. Il proprietario era uno solo, abbiamo acquistato l'immobile».

«In teoria – aggiunge Manconi – la demolizione e ricostruzione era possibile anche prima del piano casa, ma con molti lacci e vincoli di Prg, mentre ora abbiamo potuto dare spazio a qualche “fantasia progettuale”. E comunque è chiaro che per rendere l'operazione interessante fondamentale è stato il premio di cubatura» (+30% in Sardegna, senza obiettivi di prestazioni energetiche aggiuntivi rispetto alla legge).

«Il secondo intervento in corso – racconta l'ingegnere – è su un vecchio albergo da 45-50 camere. In questo caso

la società proprietaria ci ha affidato l'appalto per la demolizione e ricostruzione: diventerà un moderno hotel da 100 camere. Ci sono molti alberghi obsoleti in Sardegna, potenzialmente coinvolgibili». La Ingeman – racconta Manconi – «ha 35-40 dipendenti in media, con queste operazioni saliremo a oltre 100. Le altre domande di D&R presentate riguardano un albergo, un edificio produttivo, e una serie di villette “dei nonni” su cui i proprietari vogliono cogliere l'occasione del bonus».

#### IL CASO VERONA

A Verona – racconta l'assessore Alessandro Montagna – c'è stato un buon numero di domande del piano casa, di cui una ventina circa di demolizione e ricostruzione. In genere si tratta di casette a schiera, o al massimo palazzine di due-tre piani, in alcuni quartieri periferici come Borgo Roma e Borgo Venezia, costruite sul ciglio della strada e che verranno ricostruite più indietro».

#### IL CASO ORISTANO

Forse ancora più piccole le sostituzioni edilizie a Oristano, altra città che ha registrato un alto numero di domande, 34, più 131 di ampliamenti. «Il piano casa – spiega Luigia Foddi, direttore dell'Edilizia privata in Comune – da noi ha avuto sicuramente successo. Le D&R sono in gran parte (ma non tutte) su edifici residenziali. Sono quasi tutti edifici unifamiliari (a Oristano non abbiamo quasi palazzi), disabitati da anni, alcuni costruiti in mattoni di fango, una tipologia diffusa in città fino a inizio Novecento, praticamente non ristrutturabili». «Il premio volumetrico è stato decisivo – commenta il dirigente del Comune – insieme alle deroghe alle distanze e alla superficie coperta. Per la città è un processo di riordino edilizio diffuso, anche se “puntuale”». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moneta (ministero Sviluppo) anticipa la proposta di proroga del bonus da sottoporre a Tremonti

# Il nuovo 55% ai rivestimenti

*L'esempio di Cogein: Costi contenuti se tiene il raccordo tra progetto e impianti*

DI GIUSEPPE LATOUR

**C**ambiare l'assetto del 55 per cento, privilegiando tipologie di intervento «pesanti». E rendendolo, al contempo, più sostenibile, per la gioia del ministero dell'Economia. **Roberto Moneta** del dipartimento Energia dello Sviluppo economico, uno dei tecnici che hanno nelle mani il restyling dell'incentivo per gli interventi a risparmio energetico, anticipa così in un workshop dell'Ance il lavoro che sta svolgendo in questi giorni. E che a breve si tradurrà in una proposta da recapitare direttamente a **Giulio Tremonti**.

Una proposta che, a sentire Moneta, andrebbe esattamente nella direzione indicata dai costruttori. Come confermano le parole del vicepresidente Ance,

**Piero Torretta:** «L'incentivazione del 55% nei tre anni di applicazione ha consentito di raggiungere solo il 10% dell'obiettivo di risparmio energetico fissato dal piano d'azione nazionale al 2016. Per migliorarne l'impatto è opportuna una rimodulazione, in modo da premiare i soli interventi di riqualificazione che consentano di ottenere un significativo risparmio». Parole che sembrano il corollario ideale dei discorsi di Moneta, che anticipa: «La premessa doverosa è che non potremo più proporre un provvedimento come quello che abbiamo adesso». Ci saranno, allora, delle novità significative per il suo rinnovo, necessario entro fine anno. «Abbiamo osservato, anche con rilevazioni e analisi fatte di recente, che gli interventi sull'involucro edilizio sono i meno praticati. Ci sembra



■ Una «ecocasa» presentata da Pontarolo al workshop Ance

opportuno agire su questo punto e favorire questi interventi a maggiore impatto. La nostra proposta andrà in questa direzione». Sembra, invece, destinato a restare sospeso il decreto sui certificatori. Fermo, secondo quanto dice Moneta, non per problemi di tipo tecnico ma per incertezze

di natura politica. Legate, probabilmente, alla mancanza di una guida allo Sviluppo economico.

Problemi normativi che non stanno fermando il lavoro delle imprese, che continuano a puntare sul risparmio energetico. «Le nostre aziende – dice il presidente Ance, **Paolo Buzzetti** – sono fortemente impegnate nel ricercare nuove soluzioni che soddisfino le esigenze dei cittadini e credono in un futuro più sostenibile. Ma ci devono credere anche le istituzioni».

## GLI ESEMPI

A conferma di questo impegno, a margine del workshop sono stati presentati alcuni «casi di scuola». Come quello della **Cogein** di Bergamo, impegnata in una serie di residenze ad alte prestazioni ad Alba. «La criticità principale che abbiamo riscontrato nella preparazione di questo progetto è stata la necessità di trovare un coordinamento tra le attività di progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, che in una casa ad alta efficienza devono viaggiare per forza insieme», spiega il titolare dell'azienda,

**Mario Giletta.** La soluzione è stata rivolgersi a una società esterna che potesse coordinare tutte queste attività, abbattendo i costi di produzione degli edifici. Consentendo così di tenere un prezzo di vendita al di sotto dei duemila euro a metro quadro. Un'impostazione molto simile a quella seguita da **Valerio Pontarolo**, presidente della **Pontarolo engineering** di Pordenone: «Nel nostro progetto abbiamo cercato di utilizzare diverse tecnologie, come la geotermia, il tetto giardino, l'impianto di riciclo dell'aria con recupero di calore, la domotica, coordinandole e facendo soprattutto attenzione al benessere percepito degli abitanti della casa. Perché l'efficienza energetica può tradursi, all'atto pratico, anche in un maggiore comfort abitativo». ■



## Pubblicate in «Gazzetta» le disposizioni sulle rinnovabili Le Linee guida sono ufficiali

DI FLAVIA LANDOLFI

**A**rrivano in «Gazzetta Ufficiale» le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, contenute nel decreto 10 settembre 2010 (Gu n. 219 del 18 settembre 2010). La disciplina entrerà quindi in vigore il 3 ottobre diventando cogente per le Regioni che quindi a stretto giro dovranno attenersi a quanto disposto dal ministero dello Sviluppo economico, da quello dell'Ambiente e dei Beni culturali. In particolare, nella parte V della disciplina, si dispone che «le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida (...); decorso inutilmente il predetto termine di 90 giorni le linee guida si applicano ai procedimenti in corso». Nell'applicazione della disciplina potrebbero però emergere profili problematici. «Non è chiaro ad esempio – spiega **Alessandro Marangoni**, Ad di Althesys – come verranno gestiti quegli impianti già autorizzati in forza di norme regionali ritenute illegittime dalla Consulta».

Tra le novità introdotte dalla disciplina (pubblicata sul n. 29/2010 di Edilizia e territorio) c'è innanzitutto quella del procedimento unico, regolata nella parte III del decreto. La semplificazione introdotta dalle linee guida prevede che i contenuti minimi

per il rilascio dell'autorizzazione siano tra l'altro il progetto definitivo, la relazione tecnica, la documentazione di disponibilità dell'area, il preventivo per la connessione e il certificato di destinazione urbanistica. L'iter di svolgimento del procedimento si tiene in Conferenza dei servizi e viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste. La tempistica, che però può essere soggetta a diversa formulazione da parte delle Regioni, prevede che entro 15 giorni l'amministrazione comu-

nica al proponente l'avvio del procedimento o l'improcedibilità per la carenza della documentazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione viene convocata la Conferenza dei servizi che potrà, se del caso, chiedere integrazioni nella documentazione

entro i 30 giorni successivi ed eventualmente prorogarli di altri 30.

Un'altra importante novità è rappresentata dalla chiara indicazione degli interventi sottoposti a procedimento unico e di quelli invece che rientrano nell'ambito dell'edilizia libera o soggetti alla Dia. La disciplina si incarica poi di fissare (parte IV) i criteri generali per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio. Negli allegati al provvedimento anche una sorta di vademecum per l'individuazione di aree non idonee. ■

Disposizioni  
in vigore  
dal 3 ottobre:  
90 giorni  
alle Regioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Il bilancio del piano straordinario fa emergere il peso del sommerso Ispezioni al Sud, in nero la metà degli irregolari

**P**rimi risultati del piano straordinario di controlli in edilizia (e in agricoltura) nelle regioni più ad alto rischio varato dal Consiglio dei ministri a gennaio.

La scorsa settimana il ministero del Lavoro ha reso noto il bilancio dei primi sei mesi di controlli in questi due settori, ovvero del periodo che va da marzo ad agosto 2010.

Le regioni nel mirino sono quattro: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Ma la Sicilia, come ha precisato il Ministero, non ha fornito i dati aggiornati.

In questi sei mesi gli ispettori di Sacconi, coadiuvati da Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Inps e Inail, hanno controllato circa mille aziende al mese (6.647 per l'esattezza), trovando irregolarità nel 61% dei casi (si veda anche la tabella a fianco). Alta la tendenza al lavoro nero: dei 4.354 lavoratori irregolari, più della metà (il 56%) è risultata del tutto in nero. E infatti sono scattati i provvedimenti di sospensione del cantiere (823 volte). Ma altrettanto interessante è notare che alla fine molti sono i costruttori che hanno scelto di regolarizzarsi (619) e che hanno visto revocato lo stop. A commentare i dati è intervenuto **Walter Schiavella**, se-

## BLOCCATI 823 CANTIERI

I controlli da marzo ad agosto

6.647	Aziende ispezionate
4.049	Aziende irregolari
61%	Di irregolarità
4.354	Lavoratori irregolari
2.444	Di cui in nero
56%	Lavoratori in nero
823	Provvedimenti di sospensione

gretario **Fillea-Cgil**: «La sfida che vogliamo lanciare al Governo è di rendere ordinario quel piano straordinario rafforzando gli organici di vigilanza, non solo al Sud. Occorre far capire a chi vuole eludere leggi e regole che i controlli non avvengono ogni 30 anni, come è oggi». Ma vediam

mo i numeri, Regione per Regione.

### CALABRIA

È la Regione con il più alto tasso di irregolarità. Su 580 aziende visitate ben 400 sono risultate le realtà irregolari, ovvero il 69% del totale. Su 1.682 lavoratori controllati, sono saltati fuori 329 totalmente in nero più altri 179 comunque con qualche irregolarità.

### CAMPANIA

È in questa Regione che si sono concentrati gli sforzi delle Forze dell'ordine e degli uomini di Sacconi. Sono infatti 4.111 le aziende edili ispezionate. Quelle pizzicate con qualche violazione sono più del 60% del totale (2.464). Ovviamente alti anche i numeri del sommerso: 1.607 sono gli operai totalmente in nero.

Altissimo anche il tasso delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 2.429, praticamente una ogni due aziende ispezionate.

### PUGLIA

Le imprese ispezionate sono 1.956 e le irregolari 1.185 (il 60%). I lavoratori coinvolti sono 6.071: totalmente in nero 508, quelli irregolari per altre cause 1.103. ■ **V.Uv.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Miniriforma degli appalti nel Ddl semplificazione

Un primo anticipo di riforma del Codice degli appalti troverà posto nel disegno di legge di semplificazione che ai primi di ottobre sarà di nuovo esaminato dal Senato. A questo obiettivo sta lavorando il presidente della commissione Lavori pubblici del Senato, Luigi Grillo, in un confronto serrato con le associazioni di categoria. I punti da modificare riguardano soprattutto il project financing, il subentro e le cause di esclusione dalle gare. Il termine per presentare gli emendamenti scade il 4 ottobre.



## L'Ordine scrive al ministero e all'Autorità contestando l'assenza di rimborsi e le richieste eccessive

# Architetti vs Difesa sul maxi-concorso alla Cecchignola

DI MAURO SALERNO

**U**n solo premio, anche se molto ricco, non basta. Per questo gli architetti romani hanno deciso di contestare il concorso promosso dal ministero della Difesa per la progettazione di una cittadella militare con 720 alloggi in un'area da 10 ettari alla Cecchignola, la maxi-caserma situata nella zona ovest della capitale. Obiettivo? Evitare il rischio di offrire ai militari l'ennesimo quartiere-dormitorio e, al contrario, disegnare una base «modello Usa», con piazze, negozi, centri di intrattenimento, vivibile 24 ore al giorno.

Il bando, pubblicato ai primi di luglio (vedi «Progetti e Concorsi» n. 28/2010) e aperto fino al 20 ottobre, prevede un budget di 135 milioni per realizzare le opere e un unico premio da 350mila euro per l'autore del migliore progetto. Troppo poco, protestano gli architetti romani, per un concorso articolato in due fasi, in cui ai cinque team ammessi al confronto finale si chiede lo sviluppo di un progetto preliminare.

In molti si sono fatti sentire con l'Ordine, che alla fine ha deciso di prendere carta e penna per chiedere al ministero di correggere il bando, segnalando «l'anomalia» anche all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. «Abbiamo espresso le nostre riserve su alcuni contenuti del bando – dice **Flavio Vitale**, presidente della commissione concorsi dell'Ordine di Roma –, anche perché si tratta di un concorso “eccezionale” per Roma e ha acceso l'interesse di moltissimi nostri associati». ■

*continua a pagina 6*



Meno mq per la sede Molise

## Cecchignola, architetti vs Difesa

*segue dalla prima pagina*

**L**a scelta di prevedere un premio unico, è il ragionamento degli architetti, potrà anche essere legittima da un punto di vista formale (tanto che l'Ordine chiede chiarimenti, senza presentare ricorso), ma è un disincentivo alla partecipazione, sebbene secondo indiscrezioni il numero dei partecipanti avrebbe già toccato quota 60. «È come partecipare alla "tombola" se si vince bene, altrimenti si rischia di perdere tempo e denaro», sottolinea però Vitale. Anche perché, e questa è la seconda contestazione degli architetti, il bando richiede la produzione di elaborati piuttosto impegnativi per un preliminare. «Ci auguriamo che il ministero tenga conto delle nostre osservazioni e adegui il bando – conclude il rappresentante dell'Ordine romano –, ma ci aspettiamo un segnale anche dall'Autorità».

### **SEDE MOLISE, MENO MQ**

Acque agitate anche per un altro maxi-concorso. Si tratta del bando promosso dalla Regione Molise (495mila euro di montepremi) per da-

re una sede unica, nell'area dell'ex stadio Romagnoli, ai dipendenti dell'amministrazione sparsi in tutta Campobasso. Grazie a un'ordinanza del Consiglio di Stato – che ha sospeso la sentenza del Tar favorevole al ricorso presentato da un'associazione ambientalista contraria al progetto – la settimana scorsa sono riprese le operazioni di selezione dei concorrenti candidati da invitare alla seconda fase di gara. L'obiettivo del concorso però è destinato a cambiare. La Regione e il Comune stanno infatti per firmare un accordo di programma che varia la quantità di metri cubi da costruire nell'area. «Abbiamo dialogato con la Regione – dice il sindaco di Campobasso, **Gino Di Bartolomeo** –, e convenuto che concentrare Giunta e assessorati realizzando un polo amministrativo nell'area dell'ex Romagnoli avrebbe creato un danno urbanistico alla città».

La soluzione? La sede della Giunta resterà dov'era prevista, ma perderà 2mila mq destinati al commercio, scendendo così da 8mila a 6mila mq totali. La piastra degli assessorati troverà invece sede in un'area da individuare lungo la tangenziale, beneficiando di un bonus volumetrico. «Il concorso resta in piedi – assicura l'assessore regionale alla Programmazione e bilancio, **Gianfranco Vitagliano** –, Ai candidati che supereranno la prima fase di gara verranno fornite linee guida per la progettazione, sulla base dell'intesa che firmeremo nei prossimi giorni con il Comune». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Scia, il Ministero ribadisce l'applicazione all'edilizia Ma restano i dubbi sull'utilità

In risposta a una richiesta di chiarimenti formulata dalla Regione Lombardia il ministero della Semplificazione ha ribadito che la Scia si applica anche all'edilizia. La spiegazione non basta però a fugare tutti i dubbi.

DI MARCELLO CLARICH\*

Testo a pagina 24

**L**a sostituzione della dichiarazione d'inizio di attività (Dia) con la segnalazione certificata d'inizio di attività (Scia), nella versione approvata come emendamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, potrebbe costituire un ennesimo caso di quella che gli scienziati sociali chiamano la teoria degli effetti perversi o dell'eterogenesi dei fini: un'azione collettiva, o una riforma legislativa, che provoca effetti contrari rispetto a quelli ipotizzati. E ciò è particolarmente vero nel settore edilizio.

## Una lunga storia

Procedendo con ordine, va anzitutto ricordato che la riscrittura, a opera dell'articolo 49, comma 4-bis, della legge 31 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è solo l'ultimo episodio di una lunga vicenda.

Tutto nasce con la legge sulla trasparenza amministrativa 241/1990. In essa fa capolino la denuncia d'inizio di attività che sostituiva ogni provvedimento autorizzativo vincolato con una comunicazione del privato che attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla

legge (articolo 19). L'attività poteva essere intrapresa immediatamente. Se all'esito del controllo, l'amministrazione rilevava l'assenza non sanabile di un requisito, vietava la prosecuzione dell'attività entro un termine di sessanta giorni.

La formulazione  
iniziale della Dia  
prevista dalla legge  
241/1990  
consentiva già  
l'avvio immediato

Insomma, una sorta di liberalizzazione di molte attività private che andava al di là del semplice silenzio-assenso (articolo 20). Quest'ultimo consiste infatti nel rilascio tacito di un atto favorevole decorso

un certo termine dalla presentazione della domanda senza che l'amministrazione abbia provveduto (articolo 20).

Uno degli aspetti più controversi della Dia è sempre stato, oltre che quello della sua natura giuridica, l'avvio immediato dell'attività che potrebbe compromettere interessi pubblici rilevanti. Non a caso esso è stato escluso dal Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) secondo il quale i lavori possono essere iniziati solo dopo trenta giorni dalla presentazione della Dia, sempre che nel frattempo l'amministrazione non la vieti.

Nel 2005 l'articolo 19 è stato ritoccato, introducendo un termine minimo di trenta giorni tra presentazione della Dia, corredata di tutti i documenti necessari, e avvio dell'attività (legge 15/2005). A quel punto il regime della Dia si è avvicinato molto a quello del silenzio-assenso. Anche quest'ultimo prevede un lasso di tempo tra presentazione della domanda di autorizzazione e inizio di attività sulla base di un provvedimento espresso di accoglimento o sulla base del provvedimento tacito formatosi per il mero

decorso del termine stabilito per legge o per regolamento.

Equiparati sotto molti profili i due istituti, si poteva addirittura dubitare dell'utilità di mantenere in vita la distinzione. Ciò anche perché, così come accade per quest'ultimo, il legislatore ha previsto il potere di autotutela, cioè di annullamento d'ufficio o di revoca che può essere esercitato, sulla base di valutazioni di interesse pubblico da esplicitare nella motivazione, senza limiti di tempo. Inoltre, i campi di applicazione della Dia e del silenzio assenso, nell'incastro tra l'articolo 19 e l'articolo 20 della legge 241/1990, risultano in qualche misura incerti perché il legislatore, anziché prevedere elenchi tassativi dei casi per i quali scattano i due istituti, ha utilizzato la tecnica di far riferimento a una serie di interessi pubblici e di amministrazioni che li gestiscono per escluderne l'applicazione.

Con la legge 18 giugno 2009, n. 69 si è registrata una nuova inversione di marcia per la Dia relativa alle attività previste dalla direttiva sulla libera prestazione dei servizi (2006/123/Ce). In tutti questi casi l'attività può essere intrapresa subito (articolo 19, comma 2, della legge 241/1990). Ciò è confermato anche dal Dlgs 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della direttiva che rinvia all'articolo 19, comma 2, della legge 241/1990 e precisa, tra l'altro, che la Dia «non costituisce regime autorizzatorio», nel senso che la legge considera l'attività sostanzialmente liberalizzata.

### La Scia

Con la Scia l'inversione di marcia è completa. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 19 generalizza l'avvio immediato di tutte le attività soggette a questo regime in base ai criteri fissati dal primo comma: i requisiti di legge per svolgere l'attività devono essere rigidamente vincolati, senza cioè spazi di discrezionalità; non deve trattarsi di atti autorizzativi che involgono interessi

pubblici rilevanti contenuti in un elenco tassativo (pubblica sicurezza, immigrazione, finanza ecc.) che include anche i casi in cui «sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali»; la Scia, come già la Dia, deve essere accompagnata da autocertificazioni e asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la conformità dell'attività alle norme vigenti.

La nuova Scia travolge tutti i regimi statali e regionali vigenti previsti per la Dia, inclusi, come si vedrà, quelli disciplinati dal Testo unico per l'edilizia. Infatti, la nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione per imporre, con effetto im-

---

## L'amministrazione ha sessanta giorni di tempo per vietare la prosecuzione dell'attività

---

mediato, alle Regioni le nuove regole. E qui può sorgere un primo dubbio di costituzionalità. Trattandosi di autorizzazioni vincolate sostituite dalla Scia, non sembra costituire una «barriera all'entrata» lesiva della concorrenza la previsione di un termine breve di attesa per l'avvio dell'attività. Ciò tenuto anche conto che l'amministrazione ha comunque sessanta giorni di tempo per vietare la prosecuzione dell'attività.

Un altro dubbio più generale attiene alla funzionalità del nuovo regime. Come già nel caso della Dia, la Scia richiede attestazioni e asseverazioni molto impegnative. E il tecnico incaricato che le rilascia rischia di pagar caro visto che può scattare la sanzione penale, ora resa

più pesante rispetto alla formulazione previgente, della reclusione da uno a tre anni.

Inoltre, come già accadeva per la Dia, anche la Scia è soggetta al potere di revoca e di annullamento d'ufficio anche dopo che è scaduto il termine di 60 giorni per i controlli. La nuova norma limita questo potere ai soli casi di danno «per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale». Ma anche sulla Scia continua a gravare l'incertezza che circondava la Dia e il silenzio-assenso.

### L'applicazione all'edilizia

Un altro dubbio riguarda il campo di applicazione della Scia. Nel settore dell'edilizia si è posto subito il problema se le norme speciali del Testo unico rimangono in vita o comunque, in caso di risposta negativa, se almeno la cosiddetta «super-Dia» prevista in alcuni casi tassativi come alternativa al permesso a costruire (articolo 22, comma 3, del Testo unico) sia esclusa dal nuovo regime della Scia.

Il dibattito estivo è stato assai, è proprio il caso di dirlo, infuocato, e ha generato confusione e incertezza tra gli operatori.

A fine agosto, la Regione Lombardia, e per essa l'assessorato Territorio e urbanistica, ha richiesto in via ufficiale al Ministero per la Semplificazione normativa presso la presidenza del Consiglio dei ministri alcuni chiarimenti.

La risposta del Ministero, e per esso dell'Ufficio legislativo, data in questi giorni e diffusa ormai tra gli operatori a mo' di circolare interpretativa, risolve alcuni dubbi.

Anzitutto chiarisce che la Scia si applica anche all'attività edilizia. Ciò sulla base di una serie di argomenti tratti dalle nuove disposizioni e anche dai lavori preparatori.

Anzitutto, il comma 4-ter dell'articolo 49 prevede che le espresioni «segnalazione certificata di inizio attività» o «Scia» sostituisco-

no quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia» ovunque ricorrano sia nelle normative statali sia in quelle regionali e che la nuova disciplina sostituisce direttamente quella contenuta in tali normative.

Inoltre, è venuta meno la norma (comma 4 dell'articolo 19) che faceva salve le disposizioni di legge che prevedevano termini diversi per l'inizio dell'attività e per l'emanazione del divieto di prosecuzione di attività, salvezza che si riferiva indirettamente al Testo unico dell'edilizia.

Ancora, la previsione generale secondo la quale la Scia deve essere corredata da un'asseverazione di un professionista richiama la norma speciale dell'articolo 23 del Testo unico che prevede appunto una relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e sanitarie.

I lavori preparatori confermano poi che l'abrogazione delle norme statali difformi include anche da Dia di cui agli articoli 22 e 23 del Testo unico.

Infine, poiché le nuove disposizioni costituiscono «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m), dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione (comma 4-ter dell'articolo 49), ciò vuol dire che il legislatore statale ha voluto «assicurare massima portata applicativa alla disposizione, con salvezza delle sole materie espressamente escluse». Tra quest'ultime non figura quella edilizia.

Risolto questo primo dubbio, il Ministero tratta della questione se la Scia possa trovare applicazione anche al permesso a costruire o ai casi di Dia previsti come alternativa a quest'ultimo (la cosiddetta super-Dia). L'interpretazione del Ministero è nel senso che il legislatore abbia voluto mantenere per la Scia lo stesso campo applicativo della Dia, «senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri

titoli abilitativi». Anche in questo caso, sono d'aiuto alcuni elementi letterali tratti dalle norme sulla super-Dia che ne assimilano il regime a quello del permesso di costruire (articoli 38, comma 2-bis, 39, comma 5-bis del Testo unico).

Il Ministero chiarisce infine i rapporti con le discipline statali e regionali previgenti per stabilire se esse vengono sostituite automaticamente dalle nuove norme. Va ricordato in proposito che il Testo unico dell'edilizia consente alle Regioni di ampliare o ridurre i casi di super-Dia (articolo 22, commi 3 e 4). Secondo il Ministero la disciplina della Scia non si applica alla Dia alternativa al permesso di costruire e ciò in base sia a una «lettura costituzionalmente orientata» delle nuove disposizioni, sia alla regola generale secondo la quale le Regioni, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, possono prevedere livelli di tutela ulteriori rispetto a quelli garantiti dalle disposizioni statali (articolo 29, comma 2-*quater* della legge 241/1990).

### Conclusioni

L'incertezza non è completamente superata, poiché il giudice amministrativo, che prima o poi dovrà pronunciarsi, si sentirà libero di fissare i propri orientamenti nonostante l'interpretazione, per quanto autorevole, del Ministero.

Quanto agli effetti paradossali della nuova disciplina applicata al settore dell'edilizia, va ricordato che nel Testo unico il termine di trenta giorni per l'avvio dell'attività coincide con quello per il controllo effettuato dal Comune che può portare all'ordine di non effettuare i lavori. Nel regime della Scia, i lavori possono iniziare subito, ma il Comune ha sessanta giorni per vietare la prosecuzione dell'attività e ordinare la rimozione degli effetti.

In pratica, chi non vuol rischiare di dover demolire quanto già costruito aspetterà almeno sessanta giorni, cioè il doppio di quanto face-

va prima. Solo i più spregiudicati (o sicuri di sé) apriranno subito il cantiere.

Se così fosse, la tanto sbandierata velocizzazione dei tempi andrà perduta. Con buona pace per i propositi di un legislatore che ancora una volta pecca di ottimismo e di superficialità. ■

*\*professore di Diritto amministrativo, facoltà di Giurisprudenza della Luiss (Roma)*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Autorizzazioni per i ponteggi valide 10 anni dal rilascio Le vecchie fino a maggio 2018

Il ministero del Lavoro con una serie di risposte a quesiti ha fornito chiarimenti in materia di ponteggi. In primo luogo sulla validità che è pari a dieci anni dal rilascio. Per tutti i nulla osta precedenti al 15 maggio 2008 la scadenza è però il 14 maggio 2018.

DI ANTONIO CARRA E DANIELE VERDESCA

**R**innovo dell'autorizzazione ministeriale, uso del ponteggio come protezione collettiva per il lavoro in quota, obbligo di irrigidimenti in presenza di apparecchi di sollevamento, utilizzo di fermapiedi e basette diverse da quelle in legno, uso dei componenti di protezione in plastica per la protezione dei passaggi, utilizzo di innesti e tubi sui ponteggi prefabbricati. Sono questi, in estrema sintesi, gli elementi procedurali e tecnici a cui il ministero del Lavoro, direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, ha dato risposta con la circolare n. 29 del 27 agosto 2010, relativa ai quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (capo II, titolo IV, Dlgs 81/2008, così come modificato dal Dlgs 1067/2009, d'ora in poi abbreviato in Tus). Vediamo allora nel dettaglio i diversi quesiti – procedurali e tecnici – a cui il Ministero ha provveduto a dare interpretazione autentica.

## L'autorizzazione

Dal punto di vista prettamen-

## Testo a pagina 27

te normativo, la legislazione vigente, all'articolo 131, disciplina il tema dell'autorizzazione alla costruzione e all'impiego dei ponteggi fissi (sono quindi esclusi i ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o

**La domanda  
deve descrivere  
le caratteristiche  
di resistenza  
dei materiali e indicare  
le prove di carico**

non); viene previsto come per ciascuna tipologia di ponteggio il fabbricante sia obbligato a chiedere al ministero del Lavoro l'autorizzazione alla costruzione e all'impiego, corredando la domanda di una

relazione in cui dovranno essere specificati i seguenti elementi (articolo 132):

1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, le loro dimensioni (con le tolleranze ammissibili) e lo schema dell'insieme;

2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;

3) indicazione delle prove di carico a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni d'impiego;

5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

6) istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio del ponteggio;

7) schemi tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo di calcolo per ogni singola applicazione.

Possono essere autorizzati alla costruzione e all'impiego ponteggi aventi interesse qualsiasi tra

## ■ BARACCAMENTI, COSTI NEL PIANO SICUREZZA

Tutti i costi relativi ai «baraccamenti di cantiere», dedicati all'igiene e alla salute del personale che vi lavora, sono da calcolare nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc), compresi i costi di manutenzione e uso degli stessi come, ad esempio, l'energia per il riscaldamento e la climatizzazione. È questa, in estrema sintesi, la risposta che il ministero del Lavoro, con circolare del 19 agosto 2010, dà a una richiesta dei costruttori in merito al tema degli apprestamenti e al loro computo nella forma di «costi per la sicurezza».

Il quesito, in particolare, verteva sulla possibilità che tra i costi della sicurezza potessero essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale, anche quelle relative al riscaldamento e/o condizionamento, come anche pulizia e manutenzioni.

Il Ministero, ricordando in primis come i «baraccamenti» siano espressamente previsti dalla normativa nel computo dei costi per la sicurezza (allegato XV, Dlgs 81/2008 e s.m.i.: «[...] gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori [...]»), precisa poi come il calcolo dei predetti costi per gli apprestamenti previsti dal Psc debba essere realizzato (stimato) «[...] per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere [...]» (allegato XV, Dlgs 81/2008 e s.m.i., punto 4.1.1, lettera a).

Stante quanto previsto dalla normativa e tenuto conto come la stessa precisi che «Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, manutenzione e l'ammortamento [...]» (allegato XV, Dlgs 81/2008 e s.m.i., punto 4.1.3), il Ministero conferma che le spese di manutenzione dei predetti «baraccamenti» possano considerarsi ricomprese tra i costi della sicurezza. Parimenti, sempre nel Psc, andranno considerate le spese di riscaldamento e/o condizionamento, nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti.

i montanti della stessa fila, a condizione che i risultati (adeguatamente verificati dalle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali), garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

Sempre il ministero del Lavoro, in aggiunta all'autorizzazione predetta, può attestare – a richiesta – la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche agli standard Uni En 12810 e Uni En 12811 o Uni En 74 per i giunti.

La conseguenza operativa delle predette procedure è che chiunque intenda impiegare ponteggi è obbligato a farsi rilasciare dal fabbricante copia delle autorizzazioni ministeriali e delle istruzioni e de-

gli schemi delineati nella relazione tecnica di accompagnamento.

### La validità temporale

Il nodo posto al ministero, però, non era relativo tanto alle modalità di ottenimento dell'autorizzazione ma, soprattutto, alla sua validità nel tempo. Sempre all'articolo 131 del Tus, infatti, viene previsto come l'autorizzazione sia soggetta a rinnovo decennale, con l'obiettivo di verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico, senza però dare alcuna altra precisazione sulle soglie temporali e sulle procedure amministrative.

Per sciogliere qualsiasi dubbio il ministero, sin dall'inizio della circolare, chiarisce che:

1) per le autorizzazioni rilasciate prima del 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del Tus) il calcolo temporale parte proprio dalla stessa; detta validità, di conseguenza, deve intendersi estesa sino al 14 maggio 2018;

2) per le autorizzazioni rilasciate successivamente al 14 maggio 2008, invece, la validità decennale andrà a decorrere dalla data stessa del rilascio.

In ogni caso è opportuno ricordare come l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale riguardi il titolare dell'autorizzazione stessa e non l'impresa utilizzatrice del ponteggio. La conseguenza di questo assioma è che:

1) la predetta impresa che utilizza il ponteggio potrà continuare a farlo anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima;

2) l'autorizzazione ministeriale dovrà considerarsi automaticamente sospesa (nei soli confronti del titolare della stessa), in assenza dell'avvenuto rinnovo decennale.

### I componenti

In quest'ottica di chiarimento procedurale rientra anche il secondo quesito trattato dal ministero e in particolare se, ogni qual volta vengano acquistati elementi di ponteggio, debba comunque essere allegato all'acquisto il «libretto» di autorizzazione ministeriale.

Per dare chiarezza a questa domanda il ministero ricorda come sia lo stesso Tus, al comma 6 dell'articolo 131, a disporre «letteralmente» come: «Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale [...] e delle istruzioni e schemi elencati [...]». Viene opportunamente ricordato, inoltre, che anche al comma 1 dello stesso articolo (131), il Tus stabilisca come: «Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta

degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 ("libretto") [...] e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pimus)».

Non vi è incertezza, quindi, sul fatto che qualunque uso del ponteggio – o di suoi componenti – sia strettamente legato alla presenza documentale del c.d. «libretto», con allegata autorizzazione ministeriale.

### Lavori in quota

A metà tra gli aspetti procedurali e quelli tecnici è il quesito in merito all'uso del ponteggio in funzione di apprestamento collettivo per la protezione dei lavoratori che svolgono la loro attività in quota, e in particolare qualora la predetta attività si realizzi sulle coperture e, quindi, in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio.

Il ministero del Lavoro, in modo molto puntuale, elenca tutti i passaggi normativi sulla base dei quali è possibile dare una risposta positiva al predetto quesito.

In primo luogo, ricorda la circolare ministeriale, l'articolo 111, del Dlgs 81/2008 e successive modifiche, al comma 1 dispone che il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza (lavorativa ed ergonomica) a causa delle condizioni fisiche del luogo, abbia l'obbligo di scegliere le attrezzature più idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure. La scelta deve essere conforme ai seguenti criteri normativi:

1) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

2) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei rischi dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi.

Nel caso in cui il datore di lavoro opti di non adottare misure collettive, l'articolo 115, comma 1

del Tus, richiede che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione per l'uso specifico; questi ultimi possono essere composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ma comunque sempre conformi alle specifiche norme tecniche. L'elenco esemplificativo che il Tus ha predisposto sui Dpi (assorbitori di energia, connettori, dispositivi retrattivi, guide o linee guida flessibili, imbracature ecc.), non comprende, ovviamente, i ponteggi.

A fronte di questo quadro normativo, già di per sé esaustivo, il ministero ricorda come sia lo stesso Tus a indicare, nell'articolo 122, comma 1, come nei lavori in quota debbano essere adottate, se-

---

### Il ricorso a misure di protezione collettiva è prioritario rispetto all'utilizzo di dispositivi individuali

---

guendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature/ponteggi, o comunque idonee opere provvisorie e/o precauzionali atte a eliminare i pericoli di caduta di persone o cose (tutti gli apprestamenti citati debbono essere comunque conformi a quanto disposto dall'allegato XVIII del Tus). Dopo aver completato la disamina testuale di molti degli aspetti tecnici del ponteggio, tra cui quelli relativi:

1) all'altezza dei montanti che deve superare di almeno 1,20 m il piano dell'ultimo impalcato (articolo 125, comma 4); si può derogare a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 m l'ultimo impalcato (articolo 138, comma 5, lettera a);

2) alla parte interna dei monta-

ti in cui devono essere applicati correnti e tavola fermapiè, a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato (articolo 125, comma 4);

3) all'obbligo di progetto (calcolo resistenza/stabilità e disegno esecutivo) per ponteggi superiori a 20 m (articolo 133, comma 1);

4) all'obbligo, prima di procedere all'esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, ferma restando la predisposizione di misure di protezione collettiva, dell'accertamento della resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali d'impiego, la circolare conclude con risposta positiva alla possibilità dell'impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e, quindi, anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio. Viene però posta la condizione che, per ogni singola realizzazione, a seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, firmato da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione, deve risultare, tra l'altro, quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione; tenendo conto, naturalmente, della presenza dei lavoratori che vi operano, sia sul ponteggio che sulla copertura.

### Le strutture

La circolare ministeriale prosegue poi nella disamina tecnica di alcuni aspetti di dettaglio delle strutture del ponteggio. In particolare:

1) qualora apparecchi di sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti dovranno essere rafforzati e controventati, in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. I montanti dei ponteggi a cui sono applicati diret-

tamente gli elevatori, di conseguenza, devono essere di numero ampiamente sufficiente e in ogni caso non minore di 2; gli ancoraggi, inoltre, dovranno essere adeguati;

2) la sostituzione di fermapiedi prefabbricati di un ponteggio con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione ministeriale è possibile, conformemente alle procedure di compatibilità definite dalla lettera circolare del ministero del 9 febbraio 1995;

3) non è obbligatorio che gli elementi per la ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbano essere obbligatoriamente costituiti da tavole in legno;

4) l'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi (a tubi e giunti) può costituire una soluzione per rendere sicuro il passaggio dei lavoratori,

così come previsto dal punto 1.5 dell'allegato XVIII del Tus. I predetti elementi non sono soggetti ad autorizzazione e/o omologazione rilasciata da soggetto pubblico;

5) è possibile eliminare l'elemento contro lo sganciamento dei montanti (c.d. «spina a verme») solo se il tubo interno di collegamento tra i montanti (c.d. «spinotto») sia di almeno 150 mm e vi siano schemi-tipo privi di «spina a verme» che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell'ultimo piano di ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell'ultima stilata;

6) è consentito l'impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominale pari a, rispettivamente, 48,3 mm e 2,9 mm dal momento che i tubi dei montanti dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati non possono essere considerati tubi sciolti quali quelli dei ponteggi a tubi e giunti, ma elementi che hanno subito una la-

vorazione e, quindi, elementi prefabbricati. Resta, naturalmente, l'obbligo di non ridurre i coefficienti di sicurezza fino a oggi adottati, nonché i carichi fissi e variabili e quant'altro possa intervenire negativamente sulle verifiche di calcolo del ponteggio. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Manutenzione senza Dia, l'Emilia R. ammette solo opere prive di effetti strutturali

Per gli interventi di manutenzione straordinaria non più subordinati a Dia, il tecnico deve valutare che non ci sia una modifica della capacità sismica della struttura. I chiarimenti dell'Emilia Romagna sull'applicazione delle nuove regole per i controlli anti-terremoto.

DI GAETANO MANFREDI

**L'**Emilia Romagna chiarisce l'applicazione delle nuove norme sulle procedure di autorizzazione e deposito dei progetti previste dalla legge regionale 19/2008 sulla riduzione del rischio sismico.

L'operatività di queste regole, contenute nel titolo IV della legge 19/2008 e più volte rinviata, è scattata il primo giugno 2010. Il vademecum messo a punto dalla Regione cerca quindi di fornire chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove norme ai procedimenti già avviati (con particolare riferimento alle varianti in corso d'opera), al rapporto fra procedimento edilizio e pratica sismica, all'iter per il deposito del progetto strutturale (soffermandosi in particolare sulle modalità di individuazione del campione di pratiche da sottoporre a controllo) e al procedimento per l'autorizzazione sismica.

Il vademecum si sofferma inoltre sui documenti e sulle procedure nel caso di interventi che rientrano nel campo dell'edilizia libera, fra cui quelli relativi alla manutenzione straordinaria previsti dalla lettera a), dell'articolo 6, comma 2, del Dpr 380/2001.

## Testo a pagina 36

La Regione interpreta in termini funzionali e non solo fisici il requisito previsto dallo stesso Dpr 380 secondo cui perché l'intervento di manutenzione straordinaria sia escluso dalla Dia è necessario che non vengano toccate le parti strutturali dell'edificio.

### La Regione interpreta in termini non fisici ma funzionali il divieto di toccare le parti strutturali dell'edificio

rali dell'edificio.

Secondo il vademecum se l'intervento di manutenzione straordinaria comporta effetti sostanziali sulle strutture (quali la variazione degli effetti dell'azione sismica o la

modifica delle resistenze delle strutture o della loro stabilità) «non può trovare applicazione l'articolo 6 del Dpr 380 e per la realizzazione dei medesimi interventi, occorre munirsi del titolo abilitativo richiesto dalla Lr 19 ai fini della riduzione del rischio sismico (autorizzazione sismica o deposito del progetto strutturale, nei casi stabiliti dalla medesima legge regionale).».

### Il personale tecnico

Un ulteriore punto affrontato è relativo alle competenze tecniche del personale addetto al controllo delle pratiche sismiche. A tal proposito è utile ricordare che la Lr n. 19, nel confermare la delega ai Comuni di tale funzione, ha stabilito che, per il concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa. Pertanto, i Comuni, singoli o associati, che intendano esercitare autonomamente tale funzione sono tenuti a dotarsi di strutture tecniche in conformità agli standard minimi defi-

## LE VARIANTI AI VECCHI PROGETTI

**Di particolare interesse la puntuale definizione delle diverse tipologie di varianti in corso d'opera.**

**Il titolo IV della Lr n. 19 non trova applicazione per le varianti in corso d'opera, da realizzarsi dopo il 1° giugno 2010, rispetto agli interventi edilizi, alle opere e ai lavori il cui procedimento abilitativo sismico sia stato avviato in data antecedente. A queste varianti continuerà quindi a essere applicata la disciplina seguita per il rilascio dell'autorizzazione sismica o per il deposito originari.**

**E questo riguarda sia le varianti sostanziali che quelle non sostanziali.**

**Discorso a parte meritano invece le variazioni innovative ossia quelle modifiche in corso d'opera che comportano la completa rielaborazione del progetto strutturale. Si tratta di quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione. Esse richiedono di fatto il riavvio dell'iter autorizzativo, sia per gli aspetti edilizi che per quelli sismici, necessitano per questo di un nuovo titolo edilizio e sismico e sono di conseguenza sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui il titolo IV della Lr n. 19. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al Dm 14 gennaio 2008.**

niti con apposita deliberazione della Giunta regionale (Dgr n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla Dgr n. 120 del 9 febbraio 2009). Nei restanti casi i Comuni si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali.

### Iter edilizio e sismico

Relativamente alla coerenza tra procedimento edilizio e pratica sismica, il vademecum ricorda che la legge regionale n. 19 richiede la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

### Opere non strutturali

Qualora gli interventi non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio, per gli stessi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui al titolo IV della Lr n. 19. In altre parole, le opere non strutturali non sono sotto-

poste ad autorizzazione sismica né a deposito del progetto strutturale; né per esse deve essere presentato alcun elaborato tecnico progettuale riguardante le strutture.

### L'edilizia libera

Un ultimo punto interessante da discutere è il rapporto con le procedure per l'attività edilizia libera (articolo 6 del Dpr n. 380 del 2001). La recente riforma relativa all'attività edilizia libera, di cui all'articolo 6 del Dpr n. 380 del 2001 (come sostituito dall'articolo 5 del Dl n. 40 del 2010 convertito con modifiche dalla legge 22 maggio 2010, n. 73), ha introdotto per talune specifiche fattispecie di interventi edilizi, in luogo della Dia, differenti iter giuridici, caratterizzati dall'elemento comune che i medesimi interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio ma sono tenuti al rispetto delle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui quella per la riduzione del rischio sismico (articolo 6, comma 1, del Dpr n. 380 del 2001).

Pertanto, gli adempimenti richiesti dal citato articolo 6 del Dpr n.

380 del 2001 devono essere integrati da quanto previsto dalla disciplina regionale per la riduzione del rischio sismico. In particolare per alcune tipologie di manutenzione straordinaria che non impattano su elementi strutturali ma che, ad esempio, prevedono spostamento di porte e tramezzi interni è necessario che il tecnico valuti che non vi sia una modifica della capacità sismica della struttura. Quindi, il vademecum interpretando tale requisito non in termini fisici ma funzionali, chiarisce che qualora l'intervento di manutenzione straordinaria comporti effetti sostanziali sulle strutture (quali la variazione degli effetti dell'azione sismica o la modifica delle resistenze delle strutture o della loro duttilità), non può trovare applicazione l'articolo 6 del Dpr n. 380 e, per la realizzazione dei medesimi interventi, occorre munirsi del titolo edilizio (in particolare della Dia) oltre al titolo abilitativo richiesto dalla Lr n. 19 ai fini della riduzione del rischio sismico (autorizzazione sismica o deposito del progetto strutturale, nei casi stabiliti dalla medesima legge regionale).

Per realizzare interventi di manutenzione straordinaria senza alcun titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), del Dpr n. 380 del 2001, occorre quindi che l'asseverazione del tecnico abilitato, da allegare alla comunicazione di inizio dei lavori, attenga anche al fatto che l'intervento edilizio riguardi opere non strutturali o che se riguarda le strutture della costruzione sia comunque privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Per gli interventi edilizi soggetti solo a comunicazione di inizio attività (quelli previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del Dpr 380/2001) e per i quali, non è richiesta l'asseverazione del tecnico abilitato la dichiarazione relativa al fatto che l'intervento edilizio riguardi o meno opere strutturali deve essere contenuta nella comunicazione di inizio lavori a firma del proprietario dell'immobile. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA